



Newsletter n. 1/2021

ANCHE LA PROROGA PANDEMICA DEVE AVERE UNA SUA LOGICA

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (D.L. Rilancio), in conseguenza all'epidemia Covid-19, ha previsto all'art. 149, la sospensione dei versamenti ricompresi nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, posticipando il pagamento entro il 16 settembre 2020 anche nei casi di accertamento con adesione (oltre ai casi di mediazione, conciliazione e quelli elencati al primo comma).

Se tale scadenza non viene rispettata a causa della situazione epidemiologica Covid-19 (che certamente non è cessata al 16 settembre) e la società intenda sanare il debito nei successivi 90 giorni attraverso il ravvedimento operoso, *ex art. 15 ter* del DPR 602/73, ciò oggi non è consentito.

Pertanto una società che intende sanare le rate sospese e prorogate al 16 settembre scorso, nell'ambito di un piano di dilazione conseguente ad una adesione con l'Agenzia delle Entrate, in mancanza di pagamento a tale data viene ritenuta automaticamente decaduta dal beneficio della rateazione e da qualsiasi possibilità di adempimento tardivo.

Con ben due risposte agli interPELLI n. 259 e n. 260 del 11.08.2020 l'Agenzia delle Entrate rigetta la possibilità di prorogare le rate scadute il 16 settembre 2020 (*ex art. 149 cit.*), poiché ritiene che nei successivi 90 giorni dalla scadenza "originale" dei pagamenti (fine giugno, luglio o agosto, rispettivamente per le rate sospese di fine marzo, aprile o maggio) sarebbe "già decorso il termine di pagamento della rata successiva che non è stata interessata dalla proroga disposta dal comma 2 dell'art. 149".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la sospensione e proroga, prevista *ex art.*

STUDI
COLLEGATI
LINKED LAW
FIRMS

ARGENTINA
*Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta*

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
*São Paulo
Rio de Janeiro*

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
*Beijing
Shanghai*

COLOMBIA
Bogotá

CZECH
REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
*Mumbai
New Delhi*

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED
KINGDOM
London

SWITZERLAND
*Bern
Zurich*

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



149 cit., esclude la possibilità di sanare i debiti scaduti il 16 settembre 2020, ritenendola una scadenza “tardiva”, dunque eccezionale e non passibile di ulteriore proroga sanante.

Quella che sembrava una graziosa “concessione” di sospensione e proroga dei termini fino al 16 settembre, se non rispettata si tramuta in una ghigliottina senza precedenti, comportante decadenza automatica dal beneficio della rateazione e nessuna possibilità di successivo adempimento spontaneo.

Quasi che al 16 settembre sia mutata la situazione che ha giustificato la sospensione riscossiva fino a tale data.

Non solo.

Alla società è altresì precluso di beneficiare del piano di rateazione previsto dal terzo comma dell’art. 19 DPR. 602/1973 per evitare la decadenza (in caso di omesso pagamento di massimo cinque rate, aumentato a 10 rate con il D.L. “Agosto”, n. 104/2020), poiché tale disposto normativo presuppone importi già iscritti a ruolo.

Né la recente legge di conversione del D.L. 137/20 approvata il 18 dicembre scorso in via definitiva contempla la rateazione degli istituti deflattivi del contenzioso, concentrandosi unicamente sull’istituto della dilazione dei ruoli.

Non rimane che attendere la mannaia della cartella di pagamento con iscrizione a ruolo dei versamenti mancanti, oltre a sanzioni integrali (quindi non più in misura ridotta ad 1/3), interessi e oneri di riscossione.

Peraltro in tale situazione epidemiologica l’Agente della riscossione avrà un tempo supplementare di 12 mesi per notificare la cartella di pagamento coi relativi interessi.

La perdita della scadenza del termine del 16 settembre 2020 si tramuta da ancora di salvezza a rovinosa caduta libera.

In una situazione epidemiologica da Covid-19 ancora gravissima e comportante effetti devastanti anche a livello economico, è urgente un intervento del legislatore che permetta una ulteriore proroga della scadenza, *ex art.* 149 cit., oltre il 16 settembre 2020.

Tale termine previsto con il D.L. 19 maggio 2020, alla fine della prima fase pandemica, era volto a sopperire alla crisi economica generata dal blocco delle attività ed evitare che una temporanea difficoltà a rispettare il piano di rateazione



delle somme potesse compromettere la definizione con l’Agenzia delle Entrate, presupponendo che nell’autunno si sarebbe conclusa l’emergenza.

Perdurando tale situazione, solo un intervento di aggiornamento normativo è in grado di riequilibrare gli effetti conseguenti alla scadenza di tale termine.

Ciò è richiesto dalla coerenza tra disciplina giuridica e situazione concreta; ma altresì dall’interesse pubblico essendo conforme a tale interesse un pagamento non rinviato alla futura cartella esattoriale.

a cura di

Stefania Moschetti e Francesco Moschetti